

Causa C-362/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

5 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Hof van beroep Antwerpen (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

18 giugno 2020

Ricorrenti:

Openbaar Ministerie

Federale Overheidsdienst Financiën

Resistenti:

Profit Europe NV

Gosselin Forwarding Services NV

Oggetto del procedimento principale

Ricorso penale e tributario nei confronti delle resistenti per violazioni della normativa doganale

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Applicabilità dei dazi antidumping, di cui al regolamento n. 1071/2012 e al regolamento di esecuzione n. 430/2013, agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina

Base giuridica: articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina siano soggetti a dazi antidumping in forza del regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU 2012, L 318, pag. 10) e del regolamento di esecuzione n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1), atteso che, con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale non sono accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile; che gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrano in una sottovoce diversa da quella degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia; segnatamente considerando 28

Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia; segnatamente considerando 13

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013; segnatamente articoli 1 e 2

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2015, C 76), e la comunicazione sulla modifica di dette note esplicative (GU 2019, C 2, pag. 2)

Articolo 267 TFUE

Giurisprudenza della Corte citata

Sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564.

Sentenza del 2 aprile 2009, Hauptzollamt Bremen, C-134/08, EU:C:2009:229

Sentenza del 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716

Sentenza del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, EU:C:2013:251

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articoli 11, 12, 14, 24, da 31 a 37 e 41 della wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (legge del 15 giugno 1935 sull'uso delle lingue in procedure giurisdizionali, Belgio);

Articoli 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 del Wetboek van Strafvordering (Codice di procedura penale, Belgio)

Articoli 1, 2, 3, 7 del Strafwetboek (Codice penale, Belgio)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

In generale

- 1 La Profit Europe NV (in prosieguito: la «prima imputata» o la «Profit Europe») e la Gosselin Forwarding Services NV (in prosieguito: la «seconda imputata» o la «Gosselin Forwarding Services») sono perseguite in qualità di importatore e, rispettivamente, dichiarante per la dichiarazione in dogana con un codice tariffario e una denominazione errati di taluni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese, che sono soggetti a dazi antidumping, nel periodo compreso tra il 19 novembre 2012 e il 30 giugno 2015. Si trattava di 97 dichiarazioni, con cui sono stati elusi dazi antidumping per un importo totale di EUR 651 954,11 (reato 1).
- 2 Inoltre entrambe le imputate sono perseguite per la dichiarazione in dogana di valori errati in 7 di tali dichiarazioni, per cui è stato eluso il pagamento di un importo di EUR 10 086 a titolo di dazi all'importazione (reato 2).
- 3 Con sentenza del 28 marzo 2019 il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) ha assolto la prima imputata dai reati 1 e 2, e la seconda imputata dal reato 1, ma la ha condannata penalmente per il reato 2. Il ricorso tributario è stato dichiarato infondato.

- 4 Il 16 aprile 2019 il Federale Overheidsdienst Financiën (Servizio finanziario federale, amministrazione della dogana e delle accise, Belgio, in prosieguo: il «FOD Financiën») ha impugnato tale sentenza dinanzi al hof van beroep Antwerpen (corte d'appello di Anversa, Belgio), il giudice del rinvio. A tal fine il FOD Financiën fa valere con riguardo al procedimento che il tribunale di primo grado ha erroneamente rifiutato di presentare la questione pregiudiziale richiesta in primo grado. Riguardo alla colpa, il FOD Financiën sostiene che la Profit Europe è stata erroneamente assolta dai reati 1 e 2, e che la Gosselin Forwarding Services è stata ingiustamente assolta dal reato 1 e ha ricevuto una pena troppo lieve per il reato 2. Inoltre ha affermato che il ricorso fiscale è stato erroneamente respinto.
- 5 Nell'impugnazione la corte d'appello è chiamata a pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dal FOD Financiën. Al riguardo è accertato che la Gosselin Forwarding Services è colpevole del reato 2, come dichiarato dal giudice di primo grado.

Posizionamento della controversia ai fini del giudizio nel merito sotto il profilo penale

- 6 Nel quadro del suo giudizio sotto il profilo penale il giudice del rinvio traccia come segue il contesto di diritto doganale della controversia.
- 7 Dopo che, con decorrenza dal 16 novembre 2012, la Commissione europea (con il regolamento n. 1071/2012) aveva introdotto un dazio antidumping provvisorio sull'importazione nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, con decorrenza dal 15 maggio 2013 (con il regolamento di esecuzione n. 430/2013) è stato introdotto un dazio antidumping definitivo sull'importazione di tali merci originarie della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ed è stato chiuso il procedimento nei confronti dell'Indonesia.
- 8 I prodotti di cui trattasi venivano descritti nel regolamento di esecuzione n. 430/2013 come «attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307 19 10 10)» ed erano soggetti a un dazio antidumping del 57,8 % ad valorem per l'origine Cina e a un dazio antidumping del 15,5 % ad valorem per l'origine Thailandia.
- 9 Dall'introduzione del dazio antidumping, per l'importazione nell'Unione, e segnatamente nel Belgio, i codici tariffari 7307 11 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile) e 7307 11 00 (accessori fusi per tubi filettati di ghisa non-malleabile) ricorrevano improvvisamente in modo molto più frequente del codice tariffario 7307 19.
- 10 È accertato che i raccordi e gli accessori importati dalla Cina sono realizzati ai sensi della norma ASTM A536, che riguarda la ghisa a grafite sferoidale.

- 11 Secondo il FOD Financiën la nozione «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale (voce 7307 19 10), e a tale riguardo esso rinvia alle note esplicative del codice tariffario in parola.
- 12 La Profit Europe era il principale importatore belga delle merci di cui trattasi. Essa si avvaleva della Crosstainer NV come dichiarante. Il 1° aprile 2016, tale agenzia doganale è stata acquisita dalla Gosselin Forwarding Services.
- 13 Le dichiarazioni di importazione della Profit Europe per il periodo dal 2012 al giugno 2015 sono state oggetto di accertamento. Dall'accertamento è risultato che le merci importate non sono state oggetto di una classificazione tariffaria uniforme.
- 14 Sino al 19 novembre 2012 tutti i raccordi e gli accessori venivano sempre dichiarati come realizzati in ghisa malleabile (codice TARIC 7307 19 10 00).
Dal 20 dicembre 2012 al 27 ottobre 2014 tali prodotti venivano dichiarati 71 volte come realizzati in ghisa malleabile (codice TARIC 7307 19 10 90) e 8 volte come realizzati in ghisa non malleabile (codice TARIC 7307 11 10 00).
- 15 Dal 28 ottobre 2014 i raccordi e gli accessori venivano sempre dichiarati come realizzati in ghisa non malleabile, mentre si trattava sempre degli stessi prodotti.
- 16 Riguardo alla classificazione tariffaria, occorre operare una distinzione tra raccordi filettati (soggetti a un dazio antidumping per l'importazione nell'Unione) e raccordi non filettati (ai quali non si applicano dazi antidumping).
- 17 Nel periodo in cui erano applicabili dazi antidumping tutti i raccordi e gli accessori venivano dichiarati come non filettati, mentre sono stati effettivamente importati sei tipi di articoli provvisti di filettatura.
- 18 Il 14 marzo 2014 la Centrale Administratie der Douane en Accijnzen (Amministrazione centrale delle dogane e delle accise) ha rilasciato alla Profit Europe sei informazioni tariffarie vincolanti (ITV) che classificavano detti prodotti nella sottovoce 7307 11 10 della NC (accessori fusi per tubi filettati di ghisa non malleabile). Con decisione del 9 aprile 2015 tali ITV sono state revocate con decorrenza dal 27 marzo 2015, ma potevano essere utilizzate ancora per un periodo di tolleranza di sei mesi (sino al 26 settembre 2015). Nella decisione di revoca delle ITV sono stati indicati come corretti il codice tariffario 7307 19 10 e il codice TARIC 7307 19 10 90 (accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile).
- 19 Il 30 marzo 2015, l'amministrazione delle dogane e delle accise ha rilasciato alla Profit Europe 20 informazioni tariffarie vincolanti che classificavano tali merci nella sottovoce 7307 19 10 00 della NC (accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile) o nella sottovoce 7307 19 10 90 (accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile).

- 20 In entrambe le decisioni si faceva riferimento alla nota esplicativa della NC alla voce 7307 19 10, che indica che la nozione «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.
- 21 Si rinviava parimenti alle conclusioni della 140a riunione del Comitato del Codice doganale tenutasi dal 30 settembre 2014 al 3 ottobre 2014 (punto 4.24).
- 22 La Profit Europe tuttavia riteneva che la ghisa a grafite sferoidale non fosse ghisa malleabile e proponeva tempestivamente ricorso amministrativo avverso entrambe le citate decisioni. Tali ricorsi amministrativi sono stati dichiarati ricevibili ma infondati.
- 23 Quindi la Profit Europe ha promosso due procedimenti dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) per ottenere una riforma delle decisioni sui codici tariffari applicabili.
- 24 In tali due cause, il rechtbank van eerste aanleg Brussel ha presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione, segnatamente, delle sottovoci 7307 19 10 (e della relativa nota esplicativa della NC) e 7307 11 00.
- 25 Con sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564, la Corte di giustizia ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:
- Il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima;
 - Le note esplicative forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti;
 - I pareri del Comitato del codice doganale non sono giuridicamente vincolanti e, pertanto, non possono modificare la portata delle disposizioni della NC.
- 26 Inoltre la Corte ha dichiarato che sia la classificazione proposta dalla Profit Europe che la classificazione applicata dallo Stato belga non erano corrette.

Secondo la Corte, la sottovoce 7307 11 del codice NC deve essere interpretata nel senso che vi rientrano gli accessori per tubi in ghisa non deformabile sotto compressione.

Secondo la Corte, la sottovoce 7307 19 del codice NC deve essere interpretata nel senso che essa include gli accessori per tubi in ghisa deformabile sotto compressione.

La ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono per composizione e per modalità di produzione, cosicché la ghisa a grafite sferoidale costituisce una categoria distinta dalla ghisa malleabile e dunque non può rientrare nella sottovoce 73071910 della NC.

- 27 La Corte è giunta alla conclusione che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che gli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 73071990 di quest'ultima.
- 28 In considerazione della sentenza della Corte di giustizia, lo Stato belga ha rinunciato alla sua difesa in tali procedimenti.
- 29 Il 4 gennaio 2019 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato comunicato che le note esplicative della nomenclatura combinata erano modificate nel senso che nella nota esplicativa della sottovoce 7307 19 10 (di ghisa malleabile) è soppressa la frase «Il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale» sotto il titolo e che nella sottovoce «7307 19 90 | altri» è inserita la seguente nuova nota esplicativa: «Questa sottovoce comprende gli accessori di ghisa a grafite sferoidale».
- 30 A seguito della citata sentenza della Corte, il regolamento di esecuzione n. 430/2013 è stato modificato dal regolamento di esecuzione 2019/262, con cui, segnatamente, ai codici delle merci che rientrano nel dazio antidumping definitivo indicate nel regolamento di esecuzione n. 430/2013 sono stati aggiunti il codice NC ex 7307 19 90 e il relativo codice Taric.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 31 Il FOD Financiën sostiene che quanto sopra non offre una risposta alla domanda se, in forza del regolamento n. 1071/2012 e del regolamento di esecuzione n. 430/2013, siano dovuti dazi antidumping sugli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, importati dalla Profit Europe.
- 32 Secondo il FOD Financiën, dal considerando 28 del regolamento n. 1071/2012, al quale rinvia il considerando 13 del regolamento di esecuzione n. 430/2013, si evince che devono essere imposti dazi antidumping anche su merci di ghisa a grafite sferoidale.
- 33 Il considerando 28 del regolamento n. 1071/2012 rientra nel titolo
«B. Prodotto in esame e prodotto simile
(...)
2. Prodotto simile»,
ed è così formulato:

«Le autorità di uno Stato membro hanno evidenziato che, secondo le note esplicative della Nomenclatura Combinata, l'espressione “malleabile” si riferisce anche alla ghisa a grafite sferoidale (sinonimo di ghisa duttile). Benché nessuna parte interessata abbia mai segnalato durante il PI vendite di accessori filettati di ghisa duttile, nulla vieta che ciò sia possibile. Poiché tali accessori hanno identiche caratteristiche fisiche di base degli accessori filettati di ghisa malleabile sotto esame, è opportuno precisare che i prodotti di ferro dolce rientrano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure».

- 34 Tutte le parti concordano che il preambolo di un regolamento non ha un valore giuridico vincolante.
- 35 Entrambe le imputate sostengono che i «considerando» di un atto comunitario non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione. A questo riguardo essi rinviano alle sentenze della Corte del 2 aprile 2009, Hauptzollamt Bremen, C-134/08, EU:C:2009:229, punto 16, e del 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
- 36 Esse si riferiscono esplicitamente alla motivazione data dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564, in cui, al punto 32, essa dichiara che la ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l'acciaio fuso, è un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato durante il quale il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato e si deposita infine sotto forma di noduli.

Al punto 45 della citata sentenza la Corte dichiara esplicitamente che la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono per composizione e per modalità di produzione.

- 37 La ghisa malleabile costituisce una categoria specifica all'interno della forma standardizzata della ghisa. Detta norma per «ghisa» distingue sei grandi famiglie di ghisa, in funzione della struttura della grafite di cui sono costituite, fra le quali si annovera, in particolare, la ghisa a grafite a fiocchi, detta anche «ghisa malleabile» e identificata dal codice EN-GJM.

La malleabilità della ghisa a grafite sferoidale non deriva da un trattamento termico adeguato perché la ghisa a grafite sferoidale contiene una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia grafite sferoidale invece di grafite a fiocchi. La ghisa a grafite sferoidale è identificata dal codice EN-GJS.

- 38 Le imputate sostengono inoltre che il regolamento di esecuzione 2019/262 rappresenta un'estensione del regolamento di esecuzione n. 430/2013 e pertanto non può essere applicato con efficacia retroattiva, e a tal riguardo rinviano alla

sentenza della Corte del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, EU:C:2013:251.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 39 In considerazione della menzionata scarsa chiarezza per quanto riguarda il campo di applicazione delle misure antidumping del regolamento di esecuzione n. 430/2013 lo hof van beroep Antwerpen (corte di appello di Anversa, Belgio) ritiene che debba essere presentata la questione pregiudiziale sopra formulata.

DOCUMENTO DI LAVORO